

TI_GERICHTE 52.2001.414 vom 3. April 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-04-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.414

FR: TI_GERICHTE 52.2001.414 du 3 avril 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2001.414 del 3 aprile 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 12

LFid: trattasi della licenza in scienze economiche o commerciali rilasciata da un'universitaria svizzera (lett. a), del diploma ottenuto presso una scuola superiore svizzera di economia e d'amministrazione (SSQ/EA, ora SUPSI) (b) e dell'autorizzazione ad esercitare come fiduciario commercialista a condizione di aver svolto con profitto per almeno due anni attività nel ramo finanziario (c). 3. 3.1. In concreto, l'insorgente non possiede un titolo di studio riconosciuto ai sensi dell'art. 12 LFid. Egli è infatti titolare unicamente di un certificato di fine tirocinio. I numerosi corsi di formazione e perfezionamento per dirigenti bancari ai quali ha partecipato nel corso degli anni e in cui ha pure funto da relatore, così come il ruolo d'esperto agli esami di maturità della Scuola cantonale di commercio e la designazione quale esaminatore per l'ottenimento del diploma federale in materia bancaria non permettono di sovvertire tale conclusione. A non averne dubbi, nemmeno il certificato conseguito presso la _____ nel 1993 può essere considerato equipollente ai titoli svizzeri richiesti (art. 13 LFid), già per il fatto di esser stato rilasciato al termine di un corso di sole quattro settimane. 3.2. Essendo il ricorrente sprovvisto di un titolo di studio riconosciuto, occorre verificare se siano adempiuti i requisiti posti dall'art. 23a LFid. È incontestato che tra il 1987 e il momento di presentazione della domanda di licenza, egli abbia ininterrottamente esercitato, all'interno dell'_____, attività assimilabili a quelle di un fiduciario finanziario. La medesima conclusione non torna per contro applicabile all'incarico svolto negli anni precedenti, a partire dal 1980. Come si evince, oltre che dall'attestato del datore di lavoro, anche dal curriculum vitae, durante quegli anni l'interessato si è infatti occupato di problemi logistici ed organizzativi. Egli ha curato, in particolare, l'introduzione dei sistemi informatici nei settori amministrazione titoli, borsa e portfolio management system . A giusta ragione l'autorità di prime cure ha osservato che, in tale posizione, egli non si è trovato nella condizione di fungere da immediato supporto ad una cerchia indeterminata di clienti, agendo cioè a favore di terzi, come impone il ruolo del fiduciario (art. 1 cpv. 1 LFid). La sua funzione era per contro orientata verso i colleghi, che, a loro volta, trattavano con l'utenza. Inoltre, e soprattutto, dal profilo materiale la sua attività non consisteva nel fornire consulenza in tema di strategie d'investimento, né egli rispondeva della gestione dei patrimoni della clientela. Svolgeva piuttosto un compito d'appoggio, di assistenza interna, tesa a migliorare l'efficacia strutturale e organizzativa dell'istituto di credito. Ovviamente tale compito non solo presupponeva una certa conoscenza dell'attività dei gestori patrimoniali, ma ha verosimilmente anche portato ad approfondire le conoscenze in questo

campo. Tuttavia, viste le radicali divergenze rilevate, l'attività svolta all'epoca dal ricorrente non può essere parificata a quella di un fiduciario finanziario. Il tenore letterale del disposto in esame esclude inoltre di considerare, ai fini della sua applicabilità, l'attività esercitata prima del 1980, segnatamente l'esperienza maturata allora quale gestore patrimoniale. Di conseguenza, all'insorgente non può venir rilasciata la contestata autorizzazione nemmeno sulla base dell'art. 23a LFid. 4. Il ricorrente censura la portata attribuita all'art. 23a LFid. A suo giudizio, tale norma andrebbe intesa nel senso di esigere semplicemente un periodo di pratica quinquennale al momento di presentazione dell'istanza o, quantomeno, prima dell'entrata in vigore del regime autorizzativo. In caso contrario, egli ravvisa una violazione della libertà economica (art. 27 Cost.), in quanto verrebbe precluso l'esercizio della professione di fiduciario a persone particolarmente qualificate, seppur prive di titoli di studio riconosciuti.

4.1. A più riprese il Tribunale federale ha già avuto modo di esprimersi sulla legittimità costituzionale del regime autorizzativo ticinese in materia di attività fiduciarie. Non solo è stato tutelato il principio stesso di sottoporre ad autorizzazione l'esercizio di tali professioni. Pure i requisiti posti, ossia, cumulativamente, il possesso di determinati titoli di studio e l'assolvimento di un periodo di pratica, sono stati giudicati sorretti da un sufficiente interesse pubblico e adeguati alle finalità perseguite dalla legge. Così come avviene per innumerevoli altre professioni, l'esigenza di un certo titolo di studio, ancorché abbia degli effetti economici, non è infatti fondata su ragioni di politica economica. Essa è piuttosto concepita quale misura di polizia atta ad assicurare un equo standard di preparazione degli interessati, rettamente proporzionato ai rischi derivanti dalla gestione di beni altrui e dalla rappresentanza di terzi nell'amministrazione dei loro interessi patrimoniali. Aleatorie e quindi insufficienti sono invece le garanzie date dalla semplice esperienza pratica dei richiedenti (cfr. STF 4.12.1995 in re M. C., in RDAT II-1996 N. 54, consid. 5c; STF inedita 21.12.1990 in re R. V., consid. 3; STA inedita 30.3.1999 in re A. B.). Neppure l'adozione, nel corso degli ultimi anni, di leggi federali che sottopongono determinate attività finanziarie ad un regime particolarmente rigoroso (la legge sui fondi d'investimento [LF], la legge sulle borse e il commercio di valori mobiliari [LBVM] e la legge relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario [LRD]) permettono di ritenere la LFid ormai priva d'interesse pubblico. In effetti la LF e la LBVM regolano solo aspetti specifici, evidentemente sottratti all'applicazione della LFid (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. b e c LFid). La LRD persegue invece finalità differenti: non la protezione dell'utenza dall'imperizia di gestori patrimoniali poco affidabili, bensì la lotta contro l'immissione nel circuito economico di denaro di provenienza illecita.

4.2. Nel solco della suddetta giurisprudenza, la portata attribuita dal Governo all'art. 23a LFid risulta non solo conforme al chiaro tenore letterale della norma e corrispondente all'inequivocabile intenzione del legislatore (cfr. consid. 2.2.), ma anche rispettosa della garanzia costituzionale della libertà economica. In effetti, il principio cardine e, come testé osservato, costituzionalmente legittimo, per accedere alla professione rimane il possesso di determinati titoli di studio. La norma in questione rappresenta unicamente una facilitazione del tutto eccezionale, fondata sul principio di proporzionalità, a tutela delle situazioni acquisite di coloro che già esercitavano un'attività professionale nel ramo fiduciario o svolgevano compiti comparabili nel settore bancario e parabancario sin dal 1° gennaio 1980. Il mancato esercizio continuato di siffatte attività nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge, rispettivamente un'interruzione successiva, rendono esigibile il conseguimento di un titolo di studio o fanno apparire non eccessivamente gravoso un cambiamento di professione. Indipendentemente dalle conoscenze acquisite sul campo e dalle garanzie di

affidabilità offerte, l'agevolazione in esame non è dunque stata introdotta per permettere a chiunque abbia maturato un'esperienza pluriennale nel settore, sia prima che dopo l'introduzione della legge, di esercitare l'attività di fiduciario. Un'interpretazione estensiva disattenderebbe le finalità della normativa, svilendo in misura eccessiva l'importanza del conseguimento di determinati titoli di studio. Essa si presterebbe inoltre a creare un'illegittima disparità di trattamento verso chi, parimenti sprovvisto di un titolo di studio riconosciuto, svolge funzioni equivalenti presso una fiduciaria, ma non può conseguire l'autorizzazione poiché ha iniziato la sua attività dopo il 1. gennaio 1980 rispettivamente non ha inoltrato la domanda di autorizzazione prima del 31 dicembre 1985 (cfr. RDAT II-2001 N. 51, consid. 3.2.). L'interpretazione adottata dal ricorrente si porrebbe peraltro in contrasto anche con la sistematica legale, che inserisce il contestato disposto tra le norme transitorie e non fra i requisiti di base indicati all'art. 8 LFid. 4.3. In definitiva, il regime instaurato dalla LFid si rivela dunque compatibile con il diritto alla libertà economica e la limitata eccezione al possesso di un titolo di studio riconosciuto, di cui all'art. 23a LFid, si inserisce coerentemente nell'impianto della legge. Dal profilo costituzionale, non vi è pertanto alcuna ragione per attribuire a tale norma una portata meno restrittiva, peraltro in manifesta divergenza con il suo stesso tenore letterale e con gli intendimenti del legislatore.

5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il gravame, infondato, deve dunque essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 27 Cost.; 1, 4, 7, 8, 8a, 12, 23, 23a LFid; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.--, sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.